



**COMUNE DI SILVANO PIETRA
PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/08/2022

INDICE

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Disciplina e definizione del servizio

Articolo 2 - Fonti normative

Articolo 3 - Numero di autorizzazioni rilasciabili, ai sensi dell'art.5 della L. 21/92 e s.m.i.

Sezione II - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 4 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 5 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 6 – Presentazione delle domande

Articolo 7 – Titoli di preferenze

Articolo 8 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 9 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Articolo 10 - Termine per l'inizio dell'attività

Sezione III - Trasferimento e modifica delle autorizzazioni

Articolo 11 - Trasferimento dell'autorizzazione

Articolo 12 - Sostituzione dell'autovettura di servizio

Articolo 13 - Variazione della rimessa d'esercizio

Sezione IV - Modalità di svolgimento del servizio

Articolo 14 - Criteri generali

Articolo 15 - Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C.

Articolo 16 – Comportamento del conducente in servizio

Articolo 17 – Trasporto bagagli ed animali

Articolo 18 – Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

Articolo 19 – Idoneità dei mezzi di vigilanza

Articolo 20 - Tariffe

Sezione V - Sanzioni

Articolo 21 - Diffida

Articolo 22 – Sanzioni

Articolo 23 – Procedimento sanzionatorio

Articolo 24 - Sospensione dell'autorizzazione

Articolo 25 - Revoca dell'autorizzazione

Articolo 26 - Decadenza dell'autorizzazione

Sezione VI – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27 – Abrogazione norme precedenti

Articolo 28 – Entrata in vigore

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Disciplina e definizione del servizio

- 1) Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli pubblici non di linea, di cui alla L.15.01.1992, n. 21 e s.m.i., di seguito denominato servizio di N.C.C..
- 2) Si definisce servizio di noleggio di autovettura con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture. Detto servizio è complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
- 3) Per autovetture si intende: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, ai sensi dell'art. 54 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al servizio svolto con veicoli destinati al trasporto di persone, equipaggiati con più di nove posti compreso il conducente.

Articolo 2 - Fonti normative

- 1) Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti normative generali e speciali:
 - D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 articoli 85-86 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - L. 15.01.1992, n. 21, integrata con L. 27.02.2009 n. 14;
 - L. 05.02.1992, n. 104 (art.8, lett. g);
 - D.M. 15.12.1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente);
 - L. 11.08.2003, n. 218;
 - L. R. 14.07.2009, n. 11;
 - L. R. 04.04.2012, n. 6;
 - ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 3 - Numero di autorizzazioni rilasciabili, ai sensi dell'art.5 della L. 21/92 e s.m.i.

- 1) E' previsto un contingente numerico delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. Tale contingente è stabilito dalla Provincia di Pavia, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale in attuazione dell'art. 51 della L.R. n. 11/09.
 - 2) Il bando di attribuzione, verrà indetto per assegnare le autorizzazioni disponibili, come risultanti dal contingente sopraindicato, diminuito delle autorizzazioni già rilasciate.
 - 3) La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è dell'ufficio Sportello Unico Attività Produttive; la relativa vigilanza è affidata al comando Polizia Municipale e a tutte le altre forze dell'ordine.
- Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.
- Tutte le competenze del presente regolamento sono riferite al Responsabile del Servizio o, qualora non individuato, al Segretario Comunale.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Sezione II – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 4 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio di apposita autorizzazione per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo.
- 2) Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile del Servizio del comune a seguito di assegnazione attraverso bando pubblico per titoli.
- 3) Il bando di assegnazione è approvato dal Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo pretorio.
- 4) Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso di:
 - certificato di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio e certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla Camera di Commercio di Pavia come previsto dall'articolo 6 della L. n. 21/92 e dall'articolo 25 della L.R. n. 6/2012;
 - documentazione attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando;
 - cittadinanza italiana;
 - possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e possesso dei requisiti morali;
 - disponibilità in base a titolo giuridico di una sede e di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza; la rimessa deve essere sita nel territorio comunale e la sua destinazione urbanistica deve essere compatibile con le previsioni di piano;
 - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
 - proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche previste dal presente regolamento;
- 3) Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge.

Articolo 5 - Contenuti del bando di concorso

- 1) Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e, dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) schema di domanda per la presentazione al bando;

Articolo 6 - Presentazione delle domande

- 1) Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., dovranno essere presentate secondo le disposizioni presenti nel bando, entro i termini stabiliti dal medesimo.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

- in caso di società o enti collettivi, gli elementi identificativi degli stessi quali legale rappresentante, sede legale e partita iva;
 - indirizzo e posta elettronica a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
 - insussistenza degli impedimenti di all' art.4;
 - indicazioni di eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 7;
- 2) La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- a) certificato di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio e certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla Camera di Commercio di Pavia come previsto dall'articolo 6 della L. n. 21/92 e dall'articolo 25 della L.R. n. 6/2012;
 - b) documento d'identità del dichiarante.
- 3) Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge.

Articolo 7 - Titoli di preferenza

- 1) I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., valutabili secondo i criteri di massima riportati nel bando di concorso sono:
- a) avere la residenza nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
 - b) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - c) disponibilità di veicoli a basso grado di inquinamento;
 - d) all'atto di presentazione della domanda, avere la disponibilità di un'autorimessa nel Comune di Silvano Pietra;
 - e) all'atto di presentazione della domanda, avere il possesso o la disponibilità in leasing dell'automezzo da adibire a NCC;
 - f) l'aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio;
- 2) A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata in seduta pubblica mediante sorteggio.

Articolo 8- Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Con atto della Giunta Comunale, viene nominata la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.. La Commissione è composta da:
- dal Responsabile del Servizio che la presiede, o suo delegato;
 - dal Segretario Comunale;
- 2) Le funzioni di segreteria della Commissione di concorso, sono svolte da un dipendente del servizio.
- 3) La Commissione di concorso verifica la regolarità delle domande presentate ed i requisiti per la partecipazione al concorso, valuta i titoli di priorità per l'assegnazione dell'autorizzazione, attribuendo ai candidati i relativi punteggi, ed entro 30 giorni redige la graduatoria dei candidati ammessi, pubblicandola all'albo pretorio e dandone comunicazione agli interessati.
- Trascorsi 15 giorni, esaminati eventuali osservazioni, qualora risultasse parità di punteggio tra due o più richiedenti, il Responsabile comunica agli interessati, la data, l'ora e il luogo nel quale verrà effettuato il sorteggio.
- Le operazioni di sorteggio dovranno avvenire in luogo aperto al pubblico.

Articolo 9 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1) Il Servizio comunale competente, acquisita la graduatoria definitiva redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.
- 2) Alla Giunta Comunale spetta stabilire l'importo di eventuali diritti di segreteria.
- 3) Per il rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni, il richiedente dovrà allegare idonea documentazione comprovante il possesso dei diritti soggetti ed i titoli di preferenza.
- 4) Nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti, il Responsabile revoca l'assegnazione dell'autorizzazione e rilascia una nuova autorizzazione facendo scorrere la graduatoria. Qualora non fosse comprovato il possesso di un titolo di preferenza, il Responsabile dovrà provvedere a redigere una nuova graduatoria ed adottare i provvedimenti conseguenti.
- 5) La graduatoria di merito ha una validità di mesi 24 e potrà essere utilizzata in caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione.

Articolo 10 – Termine per l'inizio dell'attività

- 1) Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data del rilascio del provvedimento, pena la decadenza.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 30 giorni, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata.
- 3) L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione, deve segnalare tempestivamente all'Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa che daranno luogo ad una variazione nell'autorizzazione.
- 4) In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'autorizzazione dovrà essere restituita al Servizio che l'ha rilasciata.
- 5) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Sezione III - Trasferimento e modifica delle autorizzazioni

Articolo 11 – Trasferimento dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI:

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purchè in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) Sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al momento del rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA:

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale dell'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:

- a) Di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento;
 - b) Di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di un anno.
3. Qualora il trasferimento, non riesca a perfezionarsi nell'arco di un anno, salvo proroga motivata da richiedersi formalmente al comune per un massimo di un ulteriore anno, l'autorizzazione è revocata e resa disponibile per ulteriore assegnazione.
 4. Il responsabile dell'area amministrativa autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione aggiuntiva:
 - Contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
 - Dichiarazione di successione ed eventuale atto (mortis causa).
 5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

Articolo 12 – Sostituzione dell'autovettura di servizio

1) Qualora il titolare intenda sostituire l'autovettura già adibita al servizio di N.C.C., dovrà presentare relativa istanza all'Ufficio competente, indicando gli estremi del nuovo veicolo allegando:

- a) Documentazione comprovante la disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing del mezzo;
- b) Copia dei documenti di circolazione del mezzo.

2) L'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed in caso di esito positivo dell'istruttoria, provvederà all'aggiornamento dell'autorizzazione già in possesso del titolare o, al rilascio di nuova autorizzazione con gli estremi del nuovo veicolo.

Articolo 13 – Variazione della rimessa d'esercizio

1) La variazione della rimessa d'esercizio, dovrà essere comunicata all'Ufficio competente, entro 15 giorni dalla data in cui il titolare dell'autorizzazione, abbia ottenuto la disponibilità della nuova dislocazione.

2) La comunicazione dovrà recare:

- a) L'esatta ubicazione della nuova rimessa, intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio;
- b) Documentazione attestante l'effettiva disponibilità della nuova rimessa da parte del titolare dell'attività;

c) Autocertificazione inerente la rispondenza della nuova rimessa, circa le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza;

3) L'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed in caso di esito positivo dell'istruttoria, provvederà all'aggiornamento dell'autorizzazione già in possesso del titolare o, al rilascio di nuova autorizzazione con gli estremi della nuova dislocazione.

Sezione IV – Modalità di svolgimento del servizio

Articolo 14 - Criteri generali

- 1) L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L. 15.01.1992, n. 21. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della medesima legge e, dall'articolo 25 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i., relativi all'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti.
- 2) È consentito rilasciare l'autorizzazione d'esercizio dell'attività, agli organismi indicati nel primo comma dell'articolo 7 della L. 21/1992;
- 3) L'autorizzazione rilasciata, si riferisce ad un singolo veicolo;
- 4) Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. con altra licenza per il servizio di taxi. E' consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C..
- 5) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo provinciale dei conducenti;

Articolo 15 – Modalità per lo svolgimento del servizio di N.C.C.

- 1) Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - a) obbligo di disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza, nell'ambito dell'area comunale o sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati, ove sia compreso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 - c) l'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo;
 - d) gli autoveicoli devono essere omologati per massimo nove passeggeri compreso il conducente,
 - e) gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, con il nome del Comune ed il numero progressivo.
 - f) le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa del comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
 - g) ogni veicolo in servizio deve sempre essere provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario.
 - h) qualora l'autista non sia titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con il titolare e copia del titolo professionale posseduto.

Articolo 16 - Comportamento del conducente in servizio

- 1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio nei limiti previsti dalla legge;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- f) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità;
- g) conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale;
- h) Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

2) E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'Amministrazione comunale.

3) Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

4) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 17 - Trasporto bagagli ed animali

1) E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, nei limiti della capienza del mezzo.

2) E' obbligatorio e altresì gratuito, il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è determinato dalla libera contrattazione fra le parti.

Articolo 18 – Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

1) E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2) L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Articolo 19 - Idoneità dei mezzi e vigilanza

1) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione), il Responsabile del Servizio o gli organi di Polizia Locale, possono disporre le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio, qualora se ne ravvisi la necessità. Nel caso il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 26 del presente regolamento. Con apposito verbale, la Polizia Locale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

2) Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della

stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività previa verifica di cui al comma primo del presente articolo. Sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

3) Al fine dell'applicazione del presente Regolamento la vigilanza sul servizio di N.C.C. è svolto dal Comune attraverso gli organi di Polizia Locale.

La Polizia Locale può accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovano i veicoli autorizzati al servizio di NCC.

Articolo 20 - Tariffe

1) Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti delle tariffe minime e massime del servizio di noleggio con conducente indicate dal Ministero dei trasporti (D.M. del 20 aprile 1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 1993 n. 124 e s.m.i.).

2) Le tariffe chilometriche e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno che nell'autorimessa.

Sezione V – Sanzioni

Articolo 21 - Diffida

1) Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione, quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento previste dall'art. 21 del presente regolamento;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare comunicazione al competente ufficio comunale.

2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Articolo 22 - Sanzioni

- 1) Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite ed irrogate ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 e s.m.i. nel seguente modo:
 - a. Con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 600;
 - b. Con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione come previsto dagli art. 25 e 26 del presente regolamento.
- 2) La sanzione pecuniaria può applicarsi anche nei casi in cui sono previsti i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.
- 3) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 23 – Procedimento sanzionatorio

- 1) Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Servizio il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689.
- 2) Al procedimento sanzionatorio si applicano le norme previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- 3) L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- 4) Entro 30 giorni dalla data di notifica l'interessato può far pervenire al responsabile del servizio eventuali scritti difensivi o richiesta di audizione personale; il Responsabile decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Articolo 24 - Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento;
 - e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Articolo 25 - Revoca dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 25;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 12;
 - d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento e delle norme tariffarie;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
- 2) L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.

Articolo 26 - Decadenza dell'autorizzazione

1) Il Responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 11 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 12 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dalla normativa vigente;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 6 mesi.

2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Sezione VI – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27 - Abrogazione norme precedenti

1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione nei modi e termini di legge.

L'ufficio competente provvederà a consegnare copia del presente regolamento a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall'amministrazione Comunale.